

Proposta di emendamento dell'art. 14, lettere a) e b) del DDL S. 673

** ** *

Sig. Presidente, Onorevoli Senatori membri della 8° Commissione Senato XIX Leg, seguito mia audizione svolta il 5 dicembre 2023, su invito del Sig. Presidente, riporto qui di seguito proposta emendativa del testo dell'art. 14, lettere a) e b) del DDL S. 673 (Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo)

Emendamento Art. 14, lettere a) e b)

Testo attuale

Art. 14

(Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione)

1. All'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'articolo 13 del codice delle



Via del Tritone 169, 00187 Roma
T +39 0686293688 - M +393284228797
gloffreda@legal4t.it
www.legal4t.it

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale »;

b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro il termine stabilito dall'articolo 67- bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

Proposta di emendamento

Art. 14.

(Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione)

1. All'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale per crediti contributivi INPS e INAIL relativi agli equipaggi della nave interessata e dei carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati »;



b) ~~al comma 6 sono aggiunte~~ è sostituito dal seguente, in fine, le seguenti parole: « Per i fini di cui al comma 5, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata senza che si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 e dall'art. 1, comma 5 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

Motivazione

In base all'attuale art. 156 del codice della navigazione¹, il proprietario che desidera vendere una nave all'estero deve farne dichiarazione preventiva all'ufficio di iscrizione della nave stessa.

L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione invitando gli interessati a far valere entro **60 giorni** i loro diritti.

La procedura di dismissione di bandiera soggiace altresì all'invio da parte della Capitaneria di porto di riferimento, di una richiesta di nullaosta ad INAIL, INPS e Agenzia delle entrate e

¹ Come sostituito dall'art. 7, comma 1 quater, del DL 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 1998, n. 30.



alla risposta di tali enti che assicurino l'assenza di pendenze della società armatoriale/proprietaria istante nei loro confronti.

Se entro il suddetto termine (i.e. 60 giorni dalle pubblicazioni) sono promosse presso l'ufficio formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti.

Tuttavia, a termini dell'art. 156, comma 5 del codice della navigazione, su richiesta dell'istante, la nave può essere cancellata anche prima della scadenza del termine di 60 giorni, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione.

Attualmente, la fideiussione citata nell'art. 156 non è valida a copertura di eventuali crediti di natura previdenziale (INPS e INAIL) per il personale imbarcato su quella nave, e neppure a copertura di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria. La possibilità di coprire questi carichi con una garanzia fideiussoria o assicurativa è prevista e regolata da norme



specifiche, e segnatamente dall'art. 15 della legge 413/1984² sul riordino pensionistico dei lavoratori marittimi (per quanto riguarda l'INPS) e dall'art. 1, comma 5 del decreto-legge 40/2010³ (Per quanto riguarda INAIL e Agenzia delle Entrate). Garanzie che si aggiungono, e non si sostituiscono, a quella rilasciata alla Capitaneria di porto di riferimento in caso di procedura di dismissione di bandiera per vendita della nave all'estero con procedura d'urgenza.

Al riguardo, il comma 6 del citato art. 156 del codice della navigazione, anch'esso oggetto di modifica da parte dell'art. 14 del ddl 673, dispone che *“La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413”*. Nulla dispone, invece, a proposito delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 5 del decreto-legge 40/2010.

² L'art. 15 della legge 413/1984, sempre in materia di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri, dispone infatti che: *“Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri ..., di cui agli articoli 156 ... del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette ... o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall'istituto.”*

³ Analogamente, il comma 5 dell'art. 1, decreto-legge n. 40/2010, in materia di carichi pendenti sulla nave risultanti presso l'INAIL e l'Anagrafe tributaria dispone che *“... le disposizioni contenute negli articoli 15 ... della legge 26 luglio 1984, n. 413... si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo [ex IPSEMA oggi INAIL] e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate”*.

In questo contesto, la proposta di modifica dell'art. 156, commi 5 e 6 del codice della navigazione, contenuta nell'art. 14, lettere a) e b) del ddl 673, per come è scritta, sembrerebbe giustamente consentire il rilascio da parte dell'istante - in caso di dismissione di bandiera con procedura d'urgenza - alla Capitaneria di porto di riferimento, di un'unica fideiussione a copertura di tutti i diritti non trascritti a peso della nave (inclusi quelli di INPS, INAIL e tributari), in quanto parla genericamente di garanzia bancaria o assicurativa a copertura di "eventuali diritti non trascritti **anche** di natura previdenziale".

Sono diritti non trascritti nel registro della nave, infatti, anche quelli di natura previdenziale (INPS e INAIL) e quelli tributari.

In questo contesto, la proposta emendativa si propone di meglio precisare quanto già risulta prevedere in nuce l'art. 14 del ddl 673, cioè che in caso di procedura d'urgenza l'istante possa rilasciare alla Capitaneria di porto di riferimento un'unica fideiussione (pari al valore della nave compravenduta all'estero), anziché diverse distinte fideiussioni, a copertura di tutti i crediti non trascritti, ivi inclusi quelli di natura previdenziale (INPS e INAIL) e tributari (Agenzia delle Entrate) relativi a quella specifica nave, nello spirito di riordino e semplificazione della materia cui mira il ddl 673.

L'art. 15 della legge 413/1984 e l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 40/2010 continuerebbero a trovare applicazione in caso di procedura di dismissione ordinaria (non



d'urgenza) di bandiera italiana, come prevista e regolata dai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo 156 del codice della navigazione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento e confronto,

Si porgono,

Deferenti saluti,

Avv. Giuseppe Loffreda

Roma, 11 dicembre 2023



Via del Tritone 169, 00187 Roma
T +39 0686293688 - M +393284228797
gloffreda@legal4t.it
www.legal4t.it